

DELIBERA N. 73/21/CONS

**REVOCA PARZIALE DELLA DELIBERA N. 487/20/CONS DEL 23
SETTEMBRE 2020 NONCHÉ DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL BANDO
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 494/18/CONS DEL 16 OTTOBRE 2018 E
CONSEQUENTE RIPRISTINO DELLE FACOLTÀ DI SCORRIMENTO
DELLA GRADUATORIA PREVISTA DALLA LEGGE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 febbraio 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo cui: *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare, l'articolo 1, commi 515 - 517, che ha attribuito all'Autorità nuove competenze;

CONSIDERATA l'attuale difficoltà nel reclutamento di personale correlata alla situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19;

CONSIDERATE le esigenze di organico determinate anche dalle cessazioni dal servizio di personale in possesso della qualifica di funzionario realizzatesi nel corso dell'ultimo biennio;

CONSIDERATO che l'Autorità, con delibera n. 494/18/CONS, del 16 ottobre 2018, ha avviato una procedura selettiva interna per la promozione alla qualifica di funzionario ai sensi dell'articolo 45, comma 1-bis, del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità*, la cui graduatoria finale, approvata con delibera n. 487/20/CONS, del 23 settembre 2020, risulta ancora valida;

CONSIDERATO inoltre che, per effetto della richiamata delibera n. 487/20/CONS, sono già stati assunti in ruolo i candidati collocatisi ai primi cinque posti della citata graduatoria finale, quali vincitori della procedura concorsuale suddetta;

CONSIDERATO, altresì, che la graduatoria finale approvata con delibera n. 487/20/CONS, ricomprende ulteriori cinque posizioni relative a candidati giudicati idonei a ricoprire la qualifica di funzionario in questione;

RITENUTO quindi che, per soddisfare le esigenze di carenza di organico sopra indicate, si rende necessario procedere allo scorrimento della graduatoria ai fini della assunzione delle cinque posizioni giudicate idonee;

RILEVATO, nondimeno, che l'articolo 1, comma 3, della delibera n. 487/20/CONS, prevede testualmente che: *“Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del bando la graduatoria non sarà utilizzata per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della delibera n. 494/18/CONS”*, e che l'articolo 5, comma 5, del bando allegato alla delibera n. 494/18/CONS stabilisce del pari che: *“Le graduatorie non saranno utilizzate per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1”*;

RITENUTO che, alla luce dell'evoluzione del quadro fattuale sopra riportato e delle citate esigenze di personale, ricorrono i presupposti di cui al citato articolo 21-*quinqies* della legge n. 241 del 1990, per procedere in autotutela alla revoca *in parte qua* delle citate disposizioni contenenti una clausola ostativa allo scorrimento della graduatoria (relativamente al concorso indetto con delibera n. 494/18/CONS), ripristinando così le facoltà che la legge riconnette alla graduatoria in corso di validità;

RITENUTO, peraltro, che lo scorrimento della graduatoria in corso di validità costituisce pacifica applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

RITENUTO, inoltre, che la revoca delle citate disposizioni e del conseguente scorrimento si pone anche in linea con l'attuale politica in materia di assunzioni del personale dell'Autorità così come attuata da ultimo con la delibera n. 692/20/CONS, del 17 dicembre 2020, recante *“Concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di funzionario di livello iniziale – area tecnica in prova – indetto ai sensi della delibera*



n. 555/18/CONS: scorrimento della graduatoria finale approvata con delibera n. 424/19/CONS”;

RITENUTO, infine, di dover riproporre per gli ulteriori candidati di cui trattasi, le medesime condizioni assunzionali già adottate con la delibera n. 487/20/CONS;

AVUTO RIGUARDO, altresì, alle disponibilità di bilancio, verificate con il Servizio competente, e ritenuto di procedere all’assunzione delle cinque posizioni risultate idonee in graduatoria, con effetto dal 1° aprile 2021;

VISTA la relazione del Servizio risorse umane e strumentali;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Revoca dell’articolo 1, comma 3, della Delibera n. 487/20/CONS e dell’articolo 5, comma 5, del bando allegato alla delibera n. 494/18/CONS e scorrimento della graduatoria prevista dalla legge

1. L’articolo 1, comma 3, della delibera n. 487/20/CONS, del 23 settembre, 2020 nonché l’articolo 5, comma 5, del bando allegato alla delibera n. 494/18/CONS, del 16 ottobre 2018, sono revocati. Conseguentemente, si ripristina la facoltà di scorrimento della graduatoria prevista dalla legge.

2. Per quanto rappresentato nella parte motiva del presente provvedimento, si dispone lo scorrimento della graduatoria finale del concorso indetto con delibera n. 494/18/CONS, con riferimento alle posizioni risultate idonee collocatesi dal quinto al decimo posto della medesima graduatoria approvata con delibera n. 487/20/CONS, come di seguito identificati:

- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis.

3. I candidati idonei di cui al precedente comma 2, saranno assunti con effetto dalla data del 1° aprile 2021.

Articolo 2

Inquadramento e trattamento economico

1. Gli idonei di cui al precedente articolo 1 sono nominati funzionari a livello iniziale della qualifica di funzionario.
2. Ai fini del suddetto inquadramento non trovano applicazione le disposizioni relative alla corresponsione dell'*assegno ad personam* di cui agli articoli 22, comma 3, e 37, comma 4, del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità*.
3. La nomina in ruolo nella qualifica di funzionario a livello iniziale è subordinata al compimento, con esito positivo, del periodo di prova della durata di sei mesi.
4. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di presa di servizio secondo le modalità comunicate dal Servizio risorse umane e strumentali.
5. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede, ai sensi del *Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità*, a valere sul capitolo n. 1.05.1069 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, nonché dei bilanci successivi per gli esercizi di competenza.
6. Il Servizio risorse umane e strumentali provvede ad attivare tutte le iniziative e gli atti per l'esecuzione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba